COMUNI DI

CARLOPOLI, CICALA, CONFLENTI, DECOLLATURA, MOTTA SANTA LUCIA, SERRASTRETTA, SOVERIA MANNELLI, BIANCHI, CARPANZANO, COLOSIMI, PANETTIERI, PARENTI, PEDIVIGLIANO, SCIGLIANO

PROVINCE DI CATANZARO E COSENZA

Convenzione per la gestione associata dei

SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette**, addì _____ del mese di _____ presso la sede di municipale_____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

1)Comune di _____rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. , nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in _____Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. del /0 /2017, esecutiva, C.F _____;

2)Comune di _____rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. , nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in _____Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. del /0 /2017, esecutiva, C.F _____;

3)Comune di _____rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. , nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in _____Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. del /0 /2017, esecutiva, C.F _____;

PREMESSO

che l'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 ha individuato le funzioni fondamentali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti;

che l'oggetto della presente Convenzione è quello di associare la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale;

PREMESSO

1 Che i Comuni sopraelencati fanno parte delle Aree Interne e rientrano nell'area pilota Reventino-Savuto;

2 Che pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo è costituito dalla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, ritenuta indice di efficienza nonché di esistenza di capacità di progettazione ed attuazione dell'azione collettiva di sviluppo locale;

3 Che il comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78, sostituito integralmente dall'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135, ha rideterminato le funzioni

fondamentali dei Comuni tra le quali alla lettera b) individua i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale;
4 che l'art. 19 comma 1 lettera b) della citata Legge 135/2012 prevede inoltre che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione, la funzione fondamentale di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale (Art. 14 del D.L. 78/2010 comma 27 lett. B);
5 che i sottoelencati Comuni sopradetti sono obbligati alla gestione associata della funzione fondamentale in questione:
- Comune di Bianchi abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Carpanzano abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Colosimi o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Panettieri o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Parenti o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Pedivigliano o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Scigliano o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Carlopoli o abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Cicala abitanti n. _____ superficie _____
- Comune di Conflenti abitanti n. _____ superficie _____
-Comune di Decollatura abitanti n. _____ superficie _____
-Comune di Motta Santa Lucia abitanti n. _____ superficie _____
-Comune di Serrastretta abitanti n. _____ superficie _____
-Comune di Soveria Mannelli abitanti n. _____ superficie _____
6 Che è intendimento di tutti i Comuni, con la sottoscrizione del presente documento, attuare la gestione associata della funzione di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO
Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore o legali rappresentanti dei Comuni sopra citati si stipulano i seguenti patti e condizioni di seguito riportati:

Articolo 1 –Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la Gestione Associata della funzioni amministrative e servizi relativi ai "servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale" di cui all'art. 14 D.L. 78/2010 comma 27 lettera b) così come modificato ed integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 e dei relativi servizi tra i Comuni di Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Scigliano, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Motta Santa Lucia, Serrastretta e Soveria Mannelli
2. A detta convenzione potranno aderire anche altri Comuni per i quali venga riconosciuta dai consigli comunali degli enti sottoscrittori della presente una comunanza di intenti ed una corrispondente potenzialità di incremento dell'efficientamento dei servizi.
3. Al Comune di _____ viene assegnato il ruolo di Ente capofila della presente convenzione .

Articolo 2 – Finalità

1. La finalità della gestione associata servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale.

2. A tal fine è istituito l'Ufficio Unico per espletare le attività funzionali di trasporto.

Articolo 3 – Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell'ente capofila.

1. L'Ufficio Unico intercomunale ha la funzione di coordinare e gestire le attività di trasporto locale di competenza dei Comuni partecipanti, in sinergia con la Regione Calabria, competente nel settore.

2. L'Ufficio Unico Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti sinteticamente elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

1) collegamento tra i centri urbani e le periferie;
2) razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto;
3) coordinamento delle esigente di tutti gli enti per migliorare l'uso dei mezzi di trasporto :
4) creazione di una piattaforma progettuale da predisporre in coordinamento con la Regione Calabria;
5) instaurare le relazioni esterne con Comuni, Regione, Prefettura, altri Enti o soggetti competenti;
6) realizzare attività di impulso e di informazione in merito agli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali;

Articolo 4 – Organizzazione

1. L'Ufficio Unico Intercomunale ha sede presso il Comune di _____ – capofila – ed è coordinato per le attività di cui all'art. 3 dal Sindaco dello stesso Comune.

2. Il Sindaco del Comune di _____ è affiancato da un Vice coordinatore eletto annualmente dalla Conferenza dei Sindaci tra i propri componenti.

Articolo 5 - Strumento di consultazione – Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei comuni aderenti. I sindaci possono delegare, nei casi di assenza o impedimento, un Assessore. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Consiglieri, i Segretari comunali, nonché i Responsabili di Area/Servizio.

2. La Conferenza svolge:

- funzioni di indirizzo politico;
- si pronuncia su tutte le questioni e problematiche di competenza che dovessero insorgere nella gestione della delega;
- nomina tutti gli organi previsti per la gestione della funzione associata di protezione;
- esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- esamina l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

3. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capofila e in sua assenza da un suo delegato. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente, anche su impulso del responsabile tecnico dell'Ufficio Unico Intercomunale, presso la sede del Comune capofila ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della

seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. Nei casi d'urgenza può essere convocata anche telefonicamente, senza alcuna formalità.
5. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
6. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni, la Regione, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti. La struttura tecnica di coordinamento svolgerà le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci e potrà partecipare, se invitata alle riunioni della Conferenza stessa.

Art. 6 – Personale tecnico e dotazione di mezzi

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Conferenza dei Sindaci che parimenti individuerà le dotazioni complessive di mezzi e attrezzature.
2. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dall'Ufficio Unico Intercomunale.
3. Per l'espletamento delle funzioni l'Ufficio Unico Intercomunale si avvale di dipendenti di tutti i Comuni aderenti.

Art.7 – Responsabile tecnico dell'Ufficio Unico Intercomunale

La responsabilità gestionale dell'Ufficio Unico Intercomunale è demandata al Responsabile del Comune capofila competente per materia, il quale sarà affiancato, con funzioni di supporto, dai referenti tecnici individuati dai singoli Comuni.

Articolo 8 – Rapporti finanziari

1 Tutte le spese relative agli oneri retributivi del personale addetto al servizio intercomunale di protezione civile, così come i costi per utenze, attrezzature e beni di consumo rimangono a completo ed esclusivo carico dei singoli Comuni.
2 Gli oneri di gestione della struttura intercomunale saranno contabilizzati e rendicontati dal Responsabile tecnico del Comune Capofila annualmente ai Comuni sulla base dei seguenti criteri:
-70% in proporzione al numero degli abitanti di cui in premessa;
-30% in proporzione alla superficie dei singoli Comuni indicata in premessa.
3. Ogni Comune dovrà versare la quota annuale preventivata al Comune capofila entro il 30 aprile di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento sono applicati all'Ente inadempiente gli interessi legali per i primi tre mesi di ritardo, dopo di ché il Comune moroso decade dalla partecipazione alla presente convenzione senza necessità di alcuna comunicazione.
4. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento di particolari compiti ovvero a situazioni non ordinarie, che per ragioni tecniche o di opportunità il Comune Capofila dovesse direttamente sostenere nell'interesse degli associati, dovranno trovare l'assenso preventivo della Conferenza dei Sindaci che determinerà anche le modalità di ripartizione della spesa.
5. I contributi ricevuti dai Comuni per la funzione associata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 9 – Durata della convenzione e modifiche

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di 3 anni.
2. La convenzione potrà essere rinnovata con esplicita manifestazione di volontà da parte dei Consigli Comunali.
3. Nel caso di modificazione delle vigenti leggi, gli adempimenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo. In alternativa saranno predisposti atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della Convenzione.

Art. 10 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso e con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale e trasmesso al Comune capofila che provvede a darne comunicazione ai Comuni associati con obbligo di presa d'atto dai parte dei singoli organi consiliari.
3. Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'Ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso fino all'estinzione delle stesse.
4. Allo scioglimento della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni ad essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione consiliare, tra tutti gli enti convenzionati. L'accordo dovrà disciplinare anche a definizione dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi in essere.

Art. 11-Controversie relative alla convenzione

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.
2. Resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nel caso di instaurazione di contenzioso tra le parti.

Art. 12- Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate

1. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di _____.
2. Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno in parti uguali eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

Art. 13- Disposizioni di rinvio

1. La conferenza dei Sindaci potrà emanare un disciplinare tecnico volto a regolamentare aspetti operativi e di dettaglio nell'applicazione della presente convenzione, che dovrà trovare l'approvazione degli organi esecutivi dei singoli Comuni.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art.14 - Registrazione

Il presente atto composto da n. sei pagine scritte per intero e n. dodici righe della pagina 7 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di_____ Il Sindaco di _____ Il Sindaco di _____